



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monopoli:

- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 346 in data 14.04.2025 della "Città di Monopoli - Città Metropolitana di Bari" per l'interdizione del tratto costiero in contrada Lamandia – Località Porto Giardino, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- VISTA** l'Ordinanza n. 26 in data 10.08.2012 dello scrivente Ufficio (Allegato 79), inerente l'interdizione degli specchi acquei interessati da concreto, effettivo ed attuale rischio idrogeologico riferito al pericolo di crollo di tratti della costa del comune di Monopoli;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** l'art. 104 comma 1 lett. V del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, gli articoli 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento;
- RITENUTO** necessario emanare la presente Ordinanza agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo racchiuso tra la congiungente dei punti A) e B) e il tratto di costa di Località Porto Giardino - Contrada Lamandia del comune di Monopoli (BA) - come meglio rappresentato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza è da ritenersi pericoloso a scopo cautelativo a causa di possibili cedimenti, crolli e distacchi che potrebbero ivi verificarsi, stante la precaria staticità dei luoghi.

ORDINA

Art. 1 - Prescrizioni relative all'uso dello specchio acqueo

Con decorrenza immediata, lo specchio acqueo di cui al RENDE NOTO è interdetto alla balneazione, a qualsiasi tipo di immersione subacquea, a qualsiasi tipo di pesca e di navigazione (ivi comprese le attività di sosta ed ancoraggio), con qualunque tipo di unità (anche cd. da spiaggia).

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1) le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia impegnate in attività d'istituto.

Art. 3 - Prescrizioni operative per la sicurezza pubblica

Al fine di evitare ogni potenziale fonte di rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione, sarà cura dell'Amministrazione Civica far delimitare lo specchio acqueo interdetto, di cui all'articolo 1, mediante il posizionamento di idonee boe di colore rosso/arancione.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina dei lavori in premessa richiamati.

L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dello svolgimento dei lavori sopraccitati ed in conseguenza dei mancati adempimenti di cui agli articoli sopraccitati.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo online dell'ufficio, alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/>

Monopoli, (data del protocollo digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gennaro MOCCIA



Datum WGS84

Punto	Latitudine	Longitudine
A	40°54'36"N	17°20'43"E
B	40°54'35"N	17°20'45"E